



**REGOLAMENTO DELLA  
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI  
(CO.A.DI.)**

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI (CO.A.DI.)**

## **Art. 1- OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze, gli organi e il funzionamento della "Consulta delle associazioni dei disabili", di seguito denominata "CO.A.DI."
2. La CO.A.DI. ha sede legale presso l'assessorato alle politiche sociali del comune di Cagliari.

## **Art. 2 – COMPETENZE**

1. La CO.A.DI. promuove l'informazione sui temi della disabilità e la cultura della solidarietà e del volontariato, svolge funzione di verifica delle politiche relative alle tematiche dell'handicap e della invalidità civile ed esercita un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni la CO.A.DI. può:
  - a) elaborare proposte rivolte agli organi istituzionali del comune su aspetti relativi alle tematiche dell'handicap e della invalidità civile;
  - b) programmare azioni dirette a risolvere i problemi che ostacolano la piena inclusione sociale delle persone con handicap e invalidità civile;
  - c) raccogliere ed elaborare dati riguardanti i servizi e le risorse presenti sul territorio relativamente alle tematiche di interesse dell'handicap e della invalidità civile;
  - d) promuovere l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni, anche attraverso percorsi di semplificazione e trasparenza, per favorire la partecipazione attiva alla vita cittadina da parte delle persone con disabilità, individualmente o attraverso le proprie associazioni;
  - e) attivare momenti di confronto e di partecipazione dei cittadini in merito alle problematiche dell'handicap e dell'invalidità civile;
  - f) promuovere, in collaborazione con l'amministrazione comunale, manifestazioni pubbliche cittadine sugli obiettivi di interesse generale delle persone con handicap ed invalidità civile;
  - g) suggerire azioni per favorire l'inserimento delle persone con disabilità in tutti i settori della vita civile e la realizzazione di servizi che agevolano e assicurano l'inserimento delle persone con disabilità nell'ambito familiare, scolastico, sociale e lavorativo, al fine di limitare ogni processo di emarginazione e discriminazione;
  - h) fornire alle associazioni aderenti supporto nella gestione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private.
3. Il consiglio comunale e la giunta possono chiedere alla CO.A.Di. di collaborare all'elaborazione delle proposte di deliberazione che hanno attinenza con le tematiche del handicap e dell'invalidità civile. In tal caso trasmettono la bozza di proposta alla CO.A.Di, che ha 15 giorni di tempo per prenderne visione ed elaborare le proprie osservazioni facoltative e non vincolanti.

4. Il consiglio comunale e la giunta possono trasmettere le proposte di deliberazione su materie di attinenza con le tematiche del handicap e dell'invalidità civile alla CO.A.DI., che ha a disposizione 15 giorni per l'espressione di un parere facoltativo e non vincolante.

### **Art. 3- ASSOCIAZIONI ADERENTI**

1. Possono aderire alla Consulta le Associazioni con sede a Cagliari, che per finalità statutarie operano prioritariamente a favore delle persone con disabilità e che svolgono la loro attività da almeno due anni.

2. Le associazioni interessate presentano al Consiglio Direttivo domanda di adesione, sulla modulistica predisposta dal servizio competente, mediante comunicazione scritta del nominativo del proprio rappresentante. Il Consiglio direttivo verifica la sussistenza dei requisiti sulla base dello Statuto associativo e del presente regolamento.

3. Il Consiglio Direttivo si pronuncia motivatamente su ogni richiesta di adesione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Se non si pronuncia entro tale termine, la richiesta di adesione è accolta.

4. Su apposita istanza, le domande eventualmente respinte sono riesaminate nel merito dal Sindaco, che si esprime, con parere vincolante, entro i successivi 30 giorni. Se non si pronuncia entro tale termine, la richiesta di adesione è accolta.

### **Art. 4 - ORGANI**

1. Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti delle associazioni aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

2. La composizione degli organi è resa nota nel sito istituzionale del Comune.

### **Art. 5 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dalle associazioni aderenti.

2. L'Assemblea elegge fra i propri componenti il Consiglio Direttivo cui può delegare, per ragioni d'urgenza, decisioni di propria competenza.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed è convocata almeno due volte all'anno.

4. L'Assemblea, in riunioni distinte, approva il programma annuale di attività redatto dal Consiglio Direttivo e ne verifica l'attuazione, discute e approva le proposte e le istanze delle associazioni aderenti, dei rappresentanti istituzionali e del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso di

convocazione contiene, a pena di nullità, l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta con la distinzione tra prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno. Tale avviso è contestualmente trasmesso al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali e alla Commissione consiliare politiche sociali.

6. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei rappresentanti delle Associazioni. In seconda convocazione, che è fissata almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita se è presente 1/4 dei rappresentanti delle associazioni.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

8. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle associazioni.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del presente regolamento.

10. Le votazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti, il voto è palese, ad eccezione del voto per l'elezione del Consiglio Direttivo o quello riguardante le persone. Non è consentito voto per delega.

11. Copia delle deliberazioni e dei verbali dell'Assemblea sono inviati al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali e alla Commissione consiliare permanente delle Politiche Sociali entro 10 giorni dall'approvazione.

12. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto:

- a) L'Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato;
- b) Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Politiche Sociali o loro delegati;
- c) Il Dirigente dell'Assessorato alle Politiche Sociali o suo delegato.

## **ART. 6- CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La Consulta è amministrata dal Consiglio Direttivo che compie tutte le attività non devolute all'Assemblea.

2. In particolare:

- a) può assegnare a ciascun consigliere specifici incarichi;
- b) propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- d) cura i rapporti con l'amministrazione comunale.

3. Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, dura in carica tre anni. Viene convocato almeno una volta al mese e, in ogni caso, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o di 1/4 dei membri dell'Assemblea.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del Presidente o del Vice Presidente e della maggioranza dei consiglieri.

5. Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal Segretario, sono tempestivamente inviate al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali e alla Commissione Consiliare Politiche sociali.
6. Se il Consigliere Direttivo si assenta senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a dichiararlo decaduto dalla carica e a sostituirlo con il primo dei non eletti.
7. Almeno ogni sei mesi il Consiglio direttivo chiede alla Commissione Consiliare Politiche Sociali un'audizione al fine di presentare una relazione sul lavoro svolto.

#### **ART. 7– PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con votazioni segrete e separate, il Presidente e il Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio direttivo, organizza i lavori dell'Assemblea e a tal fine nomina un segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e la carica può essere ricoperta dalla stessa persona per un massimo di due mandati.
4. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza prolungata o impedimento temporaneo.

#### **ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELLA CO.A.DI.**

1. Il comune di Cagliari mette a disposizione, anche in maniera condivisa, le sedi e le attrezzature necessarie al funzionamento della CO.A.DI.
2. La Consulta si avvale della collaborazione volontaria e gratuita delle Associazioni aderenti.
3. Nessuna indennità o gettone sono dovuti per le cariche sociali.
4. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
5. La CO.A.Di può dotarsi di proprie disposizioni regolamentari interne, ad integrazione e nel rispetto del presente regolamento.

#### **ART. 9 – NORMA TRANSITORIA**

1. L'adozione del presente regolamento comporta la cessazione delle funzioni degli organi della consulta.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco pubblica sul sito istituzionale del Comune un avviso con cui invita le associazioni interessate a presentare, entro i successivi 30 giorni, domanda di adesione alla CO.A.DI. mediante comunicazione scritta del

nominativo del proprio rappresentante.

3. Scaduto il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, il Sindaco, entro i successivi 20 giorni, pubblica sul sito istituzionale del Comune la composizione dell'assemblea e convoca la prima riunione per l'elezione del Consiglio direttivo.